



Segreteria Nazionale

Roma 14 marzo 2018

Interventi Correttivi al D. Lgs. 95 del 29 maggio 2017 previsti dall'art. 8 Comma 6 L. nr. 125 del 7 Agosto 2015.

PROPOSTE DI INTERVENTI CORRETTIVI **DELLA FEDERAZIONE UIL POLIZIA**

AGENTI – ASSISTENTI

Attuale percorso di carriera:

- **Agente + 5 anni di anzianità = Agente Scelto**
- **Agente Scelto + 5 anni di anzianità = Assistente**
- **Assistente + 4 anni di anzianità = Assistente Capo**
- **Assistente Capo + 8 anni di anzianità = Assistente Capo con la denominazione di “Coordinatore” (totale percorso di carriera per la qualifica apicale anni 22)**

E' stata introdotta una riduzione di un anno (da 5 a 4) della permanenza nella qualifica di Assistente ai fini della promozione alla qualifica di Assistente Capo.

Nelle norme transitorie del D.Lgs. 95/17 si prevede che gli Assistenti che al 1° Gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi con la medesima decorrenza previo scrutinio, alla qualifica di Assistente Capo. Per chi già ricopriva la qualifica di Assistente Capo, è stato previsto che il parametro e la denominazione di Coordinatore vengano acquisiti con una riduzione di un anno rispetto a quanto normalmente previsto.

E' necessario apportare dei correttivi che tengano conto delle attuali anzianità maturate dai colleghi sia nel ruolo che nelle rispettive qualifiche ed in particolare occorrerebbe prevedere:

Che per la promozione ad Assistente Capo +5 e la denominazione Coordinatore per gli Assistenti Capo inquadrati al 1 Gennaio 2017 conservino l'anzianità maturata nella qualifica di Assistente eccedente i 4 anni nonché l'anzianità pari al periodo eccedente i quattordici anni di anzianità maturata nel ruolo AA.AA.

Analoga previsione naturalmente è necessaria per il personale del ruolo AA.AA. tecnici.

SOVRINTENDENTI

Attuale percorso di carriera:

- **Vice Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente**
- **Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente Capo**
- **Sovrintendente Capo + 8 anni di anzianità = Sovrintendente Capo con la denominazione di "Coordinatore" (totale percorso carriera per la qualifica apicale anni 18)**

Per il medesimo principio di salvaguardia dell'anzianità maturata nei ruoli e nelle qualifiche occorrerebbe prevedere per i Vice Sovrintendenti che al 1 Gennaio 2017 sono promossi previo scrutinio per merito assoluto alla qualifica di Sovrintendenti, che essi conservino l'anzianità maturata eccedente i cinque anni per la promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo.

Stesso dicasi per i Sovrintendenti che avendo maturato una anzianità almento di dieci anni sono stati promossi con la medesima decorrenza previo scrutinio per merito assoluto alla qualifica di Sovrintendente Capo. Riteniamo necessario prevedere che essi mantengano l'anzianità eccedente i dieci anni maturata nel ruolo ai fini del successivo conseguimento del parametro e della denominazione di Coordinatore.

Analogo intervento è necessario per quanto riguarda le posizioni dei Sovrintendenti tecnici.

ISPETTORI

Attuale percorso di carriera:

- **Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore**
- **Ispettore + 7 anni di anzianità = Ispettore Capo**
- **Ispettore Capo + 9 anni di anzianità = Ispettore Superiore**
- **Ispettore Superiore + 8 anni di anzianità = Sostituto Commissario**
- **Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”(totale percorso di carriera per raggiungere qualifica apicale anni 30)**

Attualmente lo sviluppo di carriere del ruolo degli ispettori si snoda in un periodo eccessivo di ben 30 anni per raggiungere la qualifica apicale.

Le modalità di accesso al ruolo, lo ricordiamo, determinerà il conseguimento della qualifica a persone di almeno 26 anni di età e che il periodo formativo è fissato in 2 anni, si raggiungerà la qualifica apicale, posto anche che lo scrutinio per la promozione a Sostituto Commissario avverrà nel limite dei posti disponibili annualmente, in prossimità della pensione con il rischio di non conseguirla mai.

Ciò rischia di ripercuotersi, oltre che sul piano funzionale anche sul piano previdenziale e motivazione dei colleghi di tale ruolo.

E' necessario prevedere tempi di permanenza nelle varie qualifiche ridotti rispetto allo schema attuale.

Stridente appare poi la previsione di 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore superiore rispetto agli 8 previsti per gli omologhi colleghi dell'Arma.

Secondo i tempi di permanenza nelle qualifiche andrebbero così rivisti:

Promozione ad Ispettore Capo a ruolo aperto per merito assoluto dopo sei anni di permanenza nella qualifica di Ispettore rispetto agli attuali sette;

Promozione ad Ispettore superiore a ruolo aperto per merito comparativo al quale deve essere ammesso personale con anzianità di otto anni nella qualifica di Ispettore Capo rispetto agli attuali 9 anni;

Promozione a Sostituto Commissario nel limite dei posti disponibili annualmente mediante scrutinio per merito comparativo al quale ammettere personale con qualifica di Ispettore superiore con anzianità di Sette anni nella qualifica di Ispettore Superiore rispetto agli attuali otto.

Per quanto riguarda la fase transitoria, anche per i colleghi del ruolo ispettori, è necessario salvaguardare l'anzianità maturata nel ruolo e nelle qualifiche eccedente quella prevista per la promozione al ruolo successivo. Anche in tali condizioni sarebbe opportuno tener conto dell'anzianità eccedente riducendo i tempi di permanenza nelle nuove qualifiche per la promozione alla qualifica superiore.

Naturalmente quanto detto deve estendersi alle carriere degli omologhi ispettori del personale tecnico e tecnico-scientifico.

7° e 8° Corso.

Per apportare il necessario riconoscimento alla sperequazione dei colleghi che hanno partecipato ai citati corsi per Vice Ispettori occorrerebbe innanzitutto prevedere che il concorso per ispettore superiore riservato a tali colleghi debba essere esclusivamente per titoli e che la decorrenza della qualifica eventualmente conseguita di Ispettore Superiore sia retrodatata al 1 gennaio 2013.

E' inoltre opportuno prevedere anche oltre il 2026 che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avvenga anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica.

Altra sperequazione che registriamo è l'impossibilità di conseguire la promozione per merito straordinario a Vice Commissario per gli attuali sostituti Commissari diversamente da quanto avviene nell'Arma dove ciò è consentito ai Luogotenenti.

RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO

Il Ruolo Direttivo Speciale previsto dal D.Lgs. 334/200 non è mai stato costituito per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione che non ha posto in essere l'attività amministrativa obbligatoria consistente nella sua alimentazione mediante opportune procedure concorsuali.

Altre forze di polizia hanno regolarmente dato corso alle citate disposizioni.

Recentemente a seguito della soccombenza dell'Amministrazione a seguito di un procedimento promosso innanzi al Giudice Amministrativo, è stato assunto l'impegno a rimediare a tale condotta omissiva ed al danno subito da quei colleghi che non hanno potuto avere la prospettiva di carriere prevista. Ciò sarebbe dovuto avvenire attraverso la valorizzazione della professionalità degli ispettori "ante riordino" che avrebbero potuto partecipare alle procedure concorsuali a cui non si è dato corso.

Questo impegno assunto dall'Amministrazione non è stato rispettato secondo noi ed è opportuno valutare una giusta correzione ripartiva della penalizzazione ingiustamente subita da questi colleghi attraverso una opportuna retrodatazione della decorrenza giuridica della loro qualifica.

Per rendere realmente accessibile a quei colleghi il riconoscimento della professionalità ed almeno in parte il ristoro della grave sperequazione subita occorrerebbe poi apportare i seguenti correttivi.

Tempi dello svolgimento dei corsi.

Essi penalizzano i colleghi ed in particolare quelli prossimi alla quiescenza. Il differimento di sei mesi tra un corso e l'altro determina l'effetto che molti colleghi,

vincitori del concorso, non potranno mai neppure parteciparvi o che acquisiranno la qualifica di Commissario in prossimità del collocamento in quiescenza.

Tali periodi di differimento vanno ridotti di tre mesi dando impulso allo svolgimento dell'attività corsuale.

Tempi di permanenza nella qualifica di Commissario.

Il tempo di permanenza in detta qualifica è attualmente di 2 anni e tre mesi rispetto agli attuali 2 anni per gli omologhi colleghi dell'Arma.

Essi vanno ridotti ad un anno per consentire ai colleghi vincitori del concorso, tutti di età anagrafica molto elevata, di conseguire la qualifica di Commissario Capo prima del collocamento in quiescenza.

Decorrenza giuridica qualifica Vice Commissario

Essa, per il principio di equiordinazione ribadito nel provvedimento di riordino delle carriere, deve essere la stessa degli omologhi neo sottotenenti dell'Arma ovvero al 31.12.2017. Sotto il profilo di coordinamento operativo ed in particolare negli uffici interforze, si determinerebbero inoltre evidenti sperequazioni tra i colleghi ove ciò non avvenisse.

Accesso alla Qualifica di Vice Questore Aggiunto

Occorre prevedere l'accesso a tale qualifica per quei pochi colleghi del RDE che raggiungano l'anzianità necessaria. Ricordiamo che il Concorso per il quale sono risultati vincitori si riferisce alle annualità previste per il RDS, norma che prevedeva il raggiungimento di tale qualifica.

Anche in questo caso deve registrarsi una sperequazione rispetto i colleghi omologhi dell'Arma che possono utilmente accedere al grado equiparato, ovvero maggiore, o addirittura a Tenente Colonnello.

Sarebbe necessario, anche al fine di eliminare il prevedibile contenzioso, di consentire l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto ai colleghi vincitori del concorso per RDE con tempi di permanenza analoghi a quelli già previsti per il Ruolo Direttivo Ordinario.

Prossimo concorso RDE da bandire nel 2019

In considerazione della non copertura totale nel ruolo dei 1500 posti del 1° Concorso RDE, delle rinunce alla nomina di Vice Commissario RDE dei vincitori di detto concorso, dell'imminente collocamento in quiescenza di numerosi vincitori del 1° Concorso. Appare opportuno pensare ad una implementazione dei posti messi a concorso e riservati ai Sostituti Commissari in possesso della qualifica prima della emanazione del D.Lgs. 95/17, anch'essi, lo ricordiamo, vincitori di concorso per l'accesso alla qualifica rivestita.

RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO

Gli attuali Vice Questori Aggiunti con meno di 13 anni di servizio nel ruolo che avrebbero maturato dopo il 1 Gennaio 2018 l'assegno di funzione hanno subito un notevole svantaggio patrimoniale per il fatto che tale emolumento non gli verrà riconosciuto né gli aumenti stipendiali derivanti dal loro inquadramento non compensano tale sperequazione. Coloro che hanno invece maturato tale beneficio lo conserveranno attraverso un assegno ad personam, come è noto. È opportuno in qualche modo intervenire su tale discrasia.

DECORRENZE GIURIDICHE PER LA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE.

È necessario infine dare certezza della decorrenza di tali qualifiche attraverso opportune norme da inserire nel provvedimento.

Per gli Ispettori Tecnici la decorrenza della qualifica è prevista per il 1° Gennaio dell'anno successivo alla vacanza di organico per la quale è stato indetto il concorso ed una decorrenza economica alla data di conclusione delle procedure corsuali di formazione.

Stesso dicasi per i Sovrintendenti ordinari e tecnici.

Per i Vice Ispettori vincitori delle procedure corsuali interne ciò non è previsto nonostante per i concorsi successivi al provvedimento di riordino si prevede la

cadenza annuale anche se, per i Vice Ispettori, la decorrenza giuridica all'anno successivo non è prevista determinando che le lungaggini possibili, nella effettuazione delle attività concorsuali, si ripercuotano negativamente sui colleghi a differenza del Vice Ispettori Tecnici.

Una tale modifica consentirà anche di prevenire sperequazioni e dovrà essere estesa ai colleghi del 9° corso appena conclusosi ed i vincitori del concorso a titoli per Vice Ispettore i cui vincitori avranno decorrenza giuridica al 1 Gennaio 2017.

Per gli stessi colleghi del 9° Corso, che, lo ricordiamo, hanno partecipato ad un concorso bandito nel 2013 che faceva riferimento alle carenze di organico nel ruolo relative agli anni 2001/2004, è opportuna, anche in questo caso per prevenire l'eventuale ed ipotizzabile contenzioso, una retrodatazione della decorrenza giuridica nella qualifica di Vice Ispettore quantomeno riportata al 1 Gennaio 2013.

Riduzione tempi corsi formazione per V.Sovrintendente e Vice Ispettettore

Sarebbe opportuno ridurre rispettivamente ad un mese ed a tre mesi i corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per V.Sov. e V.Isp.

Sovrintendenti Capo XV° Corso

E' necessario sanare la mancata attribuzione dell'assegno una tantum (art. 45, co. 3 D. L.vo 95/2017) per questi colleghi che non hanno beneficiato, della riduzione di tempi di permanenza nella qualifica.

Consapevoli del fatto che un provvedimento di riordino delle carriere che possa soddisfare tutte le aspettative della categoria, non potrà mai essere realizzato, riteniamo che questi correttivi possano migliorare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità, spinta motivazionale e razionalizzazione delle carriere dei lavoratori del Comparto, obiettivi fissati dal provvedimento e dalla legge delega da cui esso deriva.